

30.03.2015

CORTE COSTITUZIONALE: SALARIO DEL SOCIO LAVORATORE E RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLE ASSOCIAZIONI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51/2015 del 11/03/2015, ha stabilito in materia di socio lavoratore che:

- l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, **richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore**, ai sensi dell'art. 36 Cost.
- Tale parametro è richiamato – **e dunque deve essere osservato** – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative».
- Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, **l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative** (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014).

Per il testo della sentenza si consulti la Pagina "Giurisprudenza".